



Delibera n. 332
del 20 luglio 2022

Oggetto

Nuovo aggiornamento del Bando tipo n. 1 - 2021 - Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Vista

la delibera dell'Autorità n. 773 del 24/11/2022 con cui è stato approvato il Bando tipo n. 1-2021 recante Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Vista

la delibera dell'Autorità n. 154 del 16/3/2022 con cui il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Bando tipo n. 1 al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022;

Vista

la sentenza della Corte di Giustizia del 28/4/2022 nella Causa C-642/2020, con la quale è stato stabilito che l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

Considerato



che, sulla base della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, un organo chiamato ad applicare il diritto dell'Unione deve poter disapplicare la norma contrastante senza aspettare l'intervento di un ulteriore organo per poter garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione (Sentenza Simmenthal, 9 marzo 1978, causa 106/77; Grande Sezione, sent. del 4 dicembre 2018, causa C-378/17).

Considerato, altresì

che la Corte di Giustizia ha più volte precisato che «il principio del primato del diritto dell'Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato membro di dare pieno effetto alle norme dell'Unione», «ivi comprese le autorità amministrative, incaricate di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze il diritto dell'Unione» (Cfr. sentenze della Corte 22 giugno 1989, Costanzo, causa C-103/88; 9 settembre 2003, CIF, causa C-198/01 e 14 settembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, causa C-628/15).

Ritenuta

l'opportunità di introdurre alcune integrazioni in materia di pari opportunità, al fine di precisare ulteriormente la modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge.

Considerato

l'Atto di segnalazione n. 1 del 6 luglio 2022 con cui l'Autorità ha segnalato al Governo e al Parlamento l'opportunità di modificare gli articoli 48, commi 2, 5 e 6 e 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici e l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, al fine di superare le difformità rispetto alla normativa comunitaria evidenziate nella sentenza della Corte di Giustizia resa in data 28/4/2022 nella Causa C-642/2020.

Considerato, altresì

l'Atto di segnalazione n. 2 del 6 luglio 2022 con cui l'Autorità ha segnalato al Governo e al Parlamento l'opportunità di modificare l'articolo 47 del codice dei contratti pubblici suggerendo l'adozione di una formulazione più chiara della norma, che definisca l'esatto ambito applicativo del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili nei contratti di lavori, servizi e forniture, chiarendo l'applicabilità del succitato meccanismo, senza limitazioni, per i contratti di lavori, servizi e forniture.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20 luglio 2022

DELIBERA



l'aggiornamento del Bando tipo n. 1-2021. Il Bando tipo, così integrato. L'aggiornamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la predetta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 213, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 50/2016.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del consiglio in data 25 luglio 2022

Per Il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente